

**Oggetto:** verbale riunione endosezione prima sezione civile del 19.2.2018

**Mittente:** Buccaro Antonio <[REDACTED]>

**Data:** 22/02/2018 21:48

**A:** "info@ordineavvocatifoggia.it" <info@ordineavvocatifoggia.it>,  
"stefanopiofoggia@virgilio.it" <stefanopiofoggia@virgilio.it>, "Tribunale  
FOGGIA Segreteria Presidente"

<[REDACTED]>

Trasmetto il verbale allegato per quanto di competenza.

Foggia, 22.2.2018

Dott. Antonio Buccaro

— Allegati: —

VERBALE RIUNIONE ENDOSEZIONALE PRIMA CIVILE  
19.2.2018.pdf

2,6 MB



**TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Addì 19.2.2018, alle ore 15.30, si sono riuniti i giudici della Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia per discutere sull'ordine del giorno di cui alla convocazione.

Sono presenti:

il Presidente di Sezione Antonio Buccaro; i magistrati Caterina Lazzara, Paolo Rizzi, Mariangela Carbonelli, Alessandra Cesi, Nicola Antonio D'Amore, Tiziana Di Gioia, Mariarita Guarino, Alessio Marfè, Simona Iavazzo; i got Maria Rosaria Sala, Maurizio Manzionna, Arturo Ferlicchia, Giacomina Fanizza.

*La riunione è presieduta dal Presidente della Sezione, dott. Antonio Buccaro, il quale designa quale segretario per la redazione del verbale la dott.ssa Tiziana Di Gioia.*

Si procede all'esame dei vari punti dell'ordine del giorno:

**1) *Sequestro giudiziario di beni ereditari ai sensi dell'art. 670 cpc: analisi del presupposto del periculum in mora richiesto per la concessione della misura cautelare.***

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cassazione Sez. 2, sentenza n. 13546 del 21.12.1992), ricorrono i requisiti richiesti per il sequestro giudiziario dei beni ereditari, ai sensi dell'art. 670 cpc, anche ove alcuni degli eredi abbiano il godimento esclusivo dei beni e gli altri chiedano che se ne attui la divisione, previo accertamento dei loro diritti sulla massa ereditaria. A seguito di ampia discussione, ritiene la Sezione di condividere l'orientamento giurisprudenziale richiamato, ferma restando la necessità, al fine di evitare automatismi nella concessione della misura cautelare in discussione, che la esclusione dal godimento dei beni in comproprietà da parte degli eredi istanti sia corroborata da una serie di elementi – quali la mancata partecipazione alle decisioni che attengono la massa da dividere, il mancato rendimento del conto da parte degli eredi che abbiano sui beni il godimento, il *periculum* di dispersione e/o sottrazione dei beni, la *male gestio* – idonei a comprovare che la cautela richiesta sia funzionale all'attuazione del diritto vantato, e segnatamente alla consegna dei beni e/o alla restituzione dei frutti al termine della controversia.

**2) *Giudizi aventi ad oggetto la domanda di scioglimento di comunioni, ereditarie e non: oneri assertivi e probatori gravanti sulle parti, con particolare riferimento alla prova della titolarità dei beni immobili costituenti la massa da dividere e alla sussistenza sui medesimi di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli.***

I Giudici della Sezione osservano che:

- la domanda di scioglimento della comunione – ove la massa risulti costituita da beni immobili – si fonda su di un diritto di comproprietà, sicché l'accertamento di tale diritto rappresenta un antecedente logico-giuridico rispetto al provvedimento giudiziale conclusivo del giudizio;

- la domanda di scioglimento della comunione deve essere proposta nei confronti di tutti i comunisti, ricorrendo una ipotesi di litisconsorzio necessario.

La Sezione, dopo ampia discussione, ritiene l'irrelevanza, ai fini innanzi indicati, sia del comportamento processuale assunto dalle controparti, sia della produzione in giudizio delle visure catastali, considerando necessario il deposito, nel rispetto delle preclusioni istruttorie, della seguente documentazione:

- a) copia integrale del/i titolo/i di provenienza in favore del "de cuius", relativo/i al/i bene/i immobile/i oggetto della domanda di divisione;
- b) relazione notarile concernente le risultanze dei Registri Immobiliari dalla quale evincere gli intestatari degli immobili oggetto della domanda e le eventuali iscrizioni e trascrizioni contro ciascun "de cuius" dalla data di acquisto dei beni immobili in questione fino alla data di apertura della successione, nonché, con riguardo alle iscrizioni e trascrizioni contro ciascuno degli eredi, dalla data di apertura della successione fino a quella di stesura della relazione stessa. In particolare, la verifica notarile deve estendersi: 1) anche oltre il ventennio dalla data di apertura della successione, fino a risalire all'individuazione di un titolo di acquisto che permetta di poter invocare la sussistenza di un possesso ultraventennale, con conseguente acquisto a titolo originario del relativo dante causa; 2) in caso di mancata trascrizione della domanda giudiziale di divisione, fino alla data di redazione della relazione stessa, alla luce della previsione di cui all'art. 2829 cod. civ., per quanto concerne le iscrizioni ipotecarie effettuate contro ciascun "de cuius", anche in epoca successiva alla data del decesso; 3) alla sussistenza di eventuali vincoli urbanistici sui beni immobili che si assumono essere caduti in successione, con conseguente segnalazione di tali vincoli da parte del notaio; 4) all'individuazione degli intestatari catastali, nonché alla verifica della loro conformità con le risultanze dei Registri Immobiliari, ai sensi e per gli effetti di quanto attualmente previsto dall'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, introdotto dall'art. 19, comma 14, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (cosiddetto "allineamento catastale soggettivo"); 5) alla sussistenza di atti di matrimonio con annotazioni marginali, nonché alla segnalazione dell'eventuale trascrizione relativa all'acquisto (o agli acquisti) mortis causa; 6) alla regolarità urbanistica dei beni alla luce delle preclusioni derivanti dall'incommerciabilità degli immobili;
- c) certificazione rilasciata dal Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente e valevole comprovare l'avvenuta trascrizione della domanda



giudiziale proposta dagli attori nonché della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti ove spiegata;

- d) documentazione che comprovi l'apertura della successione e la concreta accettazione dell'eredità da parte dei soggetti indicati come eredi non costituitisi in giudizio, eventualmente dovendo valutare le parti l'opportunità di esperire un'actio interrogatoria;
- e) nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi, e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, laddove voglia procedersi ad un'unica divisione, atto notarile o scrittura privata autenticata dai quali evincere il consenso di tutte le parti a procedere ad un'unica divisione, ovvero procura speciale ad esprimere il consenso (in tal senso Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 314 del 09/01/2009, Rv. 606113).

La Sezione ritiene inoltre che la produzione in giudizio della documentazione probante il diritto fatto valere è onere gravante sulle parti, non sussistendo un dovere di sollecitazione in tal senso da parte dell'organo giudicante, e che il mancato assolvimento degli oneri probatori importa il rigetto della domanda, anche in relazione ai giudizi già pendenti.

**3) *Istanza di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori di parti ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato: sorte dell'istanza presentata dopo il deposito del provvedimento che conclude la controversia; interpretazione di cui alla nota ministeriale dell'11.1.2018.***

Si richiama il comma "3-bis. dell'art. 83 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 secondo il quale "Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta".

La Sezione ritiene di non condividere l'interpretazione della norma fornita nella nota ministeriale dell'11.1.2018: secondo il dato normativo – che trova la sua *ratio* nella esigenza da parte dello Stato di controllare la spesa pubblica –, il giudice è chiamato a provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al beneficio in discussione *contestualmente* alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, venendo successivamente meno il potere decisionale; ne consegue che grava in capo al difensore l'onere di depositare - essendo la liquidazione del compenso da parte del giudice possibile solo su istanza di parte - *tempestivamente* la domanda di liquidazione del proprio compenso, unitamente a tutta la documentazione a tal fine necessaria (istanza di ammissione presentata al COA, delibera di ammissione del COA, nota spese), dovendosi diversamente ritenere rinunciata la domanda ove non tempestivamente presentata.

I Giudice della Sezione ribadiscono in questa sede:

- di dover disporre il rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi ove la stessa venga presentata successivamente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, interpretando la mancata tempestiva presentazione

dell'istanza e/o della documentazione necessaria a valutare i profili di ammissibilità della ammissione provvisoria deliberata dal COA come rinuncia implicita alla domanda;

- di dover disporre il rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi ove la stessa venga presentata successivamente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, nel caso in cui il difensore non abbia rappresentato, nel corso del giudizio, l'ammissione provvisoria del suo assistito al beneficio in discussione;

- di non aderire alla tesi, emersa nella giurisprudenza di merito, secondo cui, dopo la fase decisionale, il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato potrebbe proporre ricorso per la concessione dell'ingiunzione di pagamento al fine di ottenere la liquidazione dei compensi.

*Si osserva inoltre che il comma 3 dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, secondo cui 'Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte, ovvero ad imposta sostitutiva', considera rilevanti, ai fini della indicazione del reddito complessivo, qualsivoglia reddito.*

Ritiene la Sezione, quindi, che l'indicazione di un reddito inesistente ("reddito zero"), non è, di norma, verosimile, atteso che un reddito minimo è comunque indispensabile a soddisfare le più elementari esigenze di vita.

Ne consegue che, onde evitare la revoca della ammissione al beneficio disposta in via provvisoria dal COA per insussistenza dei presupposti di legge, e segnatamente del requisito indicato alla lettera c) dell'art. 79 del D.P.R. cit., è onere dell'interessato allegare valide giustificazioni atte, anche in relazione alle dimensioni del nucleo familiare, a comprovare la veridicità dell'assunto.

*4) Autorizzazione a vendere beni immobili iure hereditatis di minori e di amministrati di sostegno: riparto di attribuzione tra Giudice tutelare e Giudice delle successioni (Tribunale in composizione collegiale); contrasti sorti sulla interpretazione degli artt. 320 comma 3, 411 comma 1, 493 cod. civ. e 747 cod.proc.civ..*

Ritiene la Sezione, dopo ampia discussione, che la competenza ad autorizzare la vendita di beni immobili ereditati dal minore (ove la responsabilità genitoriale sia esercitata dal/dai genitori) o dall'amministrato appartiene al giudice tutelare del luogo di residenza del minore unicamente per i beni che si possono considerare definitivamente acquisiti al patrimonio di questi, mentre appartiene al Tribunale del luogo dell'apertura della successione allorché l'acquisto "iure hereditatis" non sia ancora perfezionato, come quando penda procedura di accettazione con beneficio di inventario.

In tale ultimo caso, l'indagine del giudice adito non è limitata alla tutela del minore o dell'interdetto - ai quali soltanto si riferiscono gli art. 320 e 411 cod. civ. - ma si estende a quella di altri soggetti interessati alla liquidazione dell'eredità (ad es. i creditori).

I Giudici della Sezione, al fine, pertanto, di valutare se il bene ereditato oggetto di richiesta di autorizzazione alla vendita sia definitivamente acquisito al patrimonio dei

soggetti menzionati, con conseguente competenza sull'istanza del giudice tutelare, ritengono che assuma rilevanza il requisito temporale, e segnatamente il decorso di dieci anni dall'apertura della relativa successione, termine che coincide con quello di prescrizione dei diritti creditorii.

Si osserva, infine, che la competenza ad autorizzare la vendita di beni immobili ereditati dall'amministrato spetta al giudice tutelare quando, in ordine a tali beni, non vi sia stata accettazione con beneficio di inventario (perché, ad esempio, entrati a far parte del patrimonio dell'amministrato prima dell'apertura dell'amministrazione di sostegno).

**5) Procedimento monitorio: attestazione ex art. 50 TUB.**

L'art. 50 TUB prevede che *'La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido'*.

Ritengono i Giudici della Sezione che, essendo l'articolo richiamato norma speciale e di favore per gli istituti bancari, non suscettibile, dunque, di applicazione analogica, l'estratto conto certificato – da tenere distinto dal mero saldaconto – è idoneo, ai fini della concessione del provvedimento monitorio, solo per crediti derivanti da operazioni propriamente "bancarie" (ad. es. contratto di conto corrente); ove il credito derivi, invece, da "attività finanziarie", come la concessione di un finanziamento o di un mutuo (con conseguente transito, sul conto corrente appositamente aperto a nome del cliente, di tutte le relative partite di dare/avere per tale prestito), non è più possibile richiedere il decreto ingiuntivo, in caso di morosità del cliente, solo sulla scorta dell'estratto conto certificato dal direttore, dovendo in tali ipotesi l'istituto di credito allegare il contratto e la documentazione allo stesso afferente.

Il Presidente invita i colleghi ad uniformarsi agli orientamenti emersi, onde assicurare all'utenza un'uniformità di valutazione delle questioni di diritto nell'ambito dello stesso ufficio e consentire, per quanto possibile, la prevedibilità della decisione nell'interesse di chiunque abbia interesse a rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Il Presidente dispone, inoltre, che il presente verbale della riunione endosezionale sia trasmesso per opportuna conoscenza al Sig. Presidente del Tribunale e al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, quest'ultimo affinché ne dia ampia diffusione tra i Signori Avvocati.

La riunione si chiude alle ore 19:00.

*Il Presidente della I<sup>a</sup> Sezione Civile  
dott. Antonio Buccaro*



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA  
PRESIDENZA

Prot. 221

Foggia, 13 gennaio 2017

OGGETTO: trasmissione programma di gestione dei procedimenti civili e penali per l'anno 2017.

A tutti i magistrati professionali e onorari  
Al Dirigente amministrativo  
Ai Magistrati di riferimento per l'informatica  
**SEDE**

Alla Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze  
Ai Magistrati referenti distrettuali per l'informatica  
Presso la Corte di Appello  
**BARI**

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
**FOGGIA**

Trasmetto in allegato il programma di gestione in oggetto indicato, comprendente la bozza compilata del *format* predisposto dal C.S.M. per i procedimenti civili e la relazione illustrativa corredata di allegati, così come depositati nella mia segreteria in data odierna.

Informo che, ai sensi della circolare C.S.M. P22890 del 09.12.2016 entro il 24 gennaio 2017 ciascun magistrato può depositare presso la segreteria della Presidenza eventuali osservazioni sul programma di gestione ovvero sulla determinazione dei carichi esigibili e che analoga facoltà di segnalazione e proposta ha il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il Presidente del Tribunale f.f.  
Dott. Corrado Di Corrado

**Oggetto:** Verbale riunione endosezionale 1^ Sez. Civile del 19.2.2018

**Mittente:** Buccaro Antonio <antonio.buccaro@giustizia.it>

**Data:** 24/03/2018 00:02

**A:** "info@ordineavvocatifoggia.it" <info@ordineavvocatifoggia.it>,  
"stefanopiofoggia@virgilio.it" <stefanopiofoggia@virgilio.it>, "Tribunale  
FOGGIA Segreteria Presidente"  
<segreteria.presidente.tribunale.foggia@giustizia.it>

Si ritrasmette il verbale della riunione endosezionale del 19.2.2018, della Prima Sezione Civile, in quanto il documento precedentemente trasmesso conteneva un refuso materiale di scrittura opportunamente corretto.

Cordiali saluti.

Dott. Antonio Buccaro

Allegati: \_\_\_\_\_

VERBALE RIUNIONE ENDOSEZIONALE PRIMA CIVILE  
19.2.2018.pdf

2,5 MB





**TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Addi 19.2.2018, alle ore 15.30, si sono riuniti i giudici della Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia per discutere sull'ordine del giorno di cui alla convocazione.

Sono presenti:

il Presidente di Sezione Antonio Buccaro; i magistrati Caterina Lazzara, Paolo Rizzi, Mariangela Carbonelli, Alessandra Cesi, Nicola Antonio D'Amore, Tiziana Di Gioia, Mariarita Guarino, Alessio Marfè, Simona Iavazzo; i got Maria Rosaria Sala, Maurizio Manzionna, Arturo Ferlicchia, Giacomina Fanizza.

*La riunione è presieduta dal Presidente della Sezione, dott. Antonio Buccaro, il quale designa quale segretario per la redazione del verbale la dott.ssa Tiziana Di Gioia.*

Si procede all'esame dei vari punti dell'ordine del giorno:

**1) *Sequestro giudiziario di beni ereditari ai sensi dell'art. 670 cpc: analisi del presupposto del periculum in mora richiesto per la concessione della misura cautelare.***

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cassazione Sez. 2, sentenza n. 13546 del 21.12.1992), ricorrono i requisiti richiesti per il sequestro giudiziario dei beni ereditari, ai sensi dell'art. 670 cpc, anche ove alcuni degli eredi abbiano il godimento esclusivo dei beni e gli altri chiedano che se ne attui la divisione, previo accertamento dei loro diritti sulla massa ereditaria. A seguito di ampia discussione, ritiene la Sezione di condividere l'orientamento giurisprudenziale richiamato, ferma restando la necessità, al fine di evitare automatismi nella concessione della misura cautelare in discussione, che la esclusione dal godimento dei beni in comproprietà da parte degli eredi istanti sia corroborata da una serie di elementi – quali la mancata partecipazione alle decisioni che attengono la massa da dividere, il mancato rendimento del conto da parte degli eredi che abbiano sui beni il godimento, il *periculum* di dispersione e/o sottrazione dei beni, la *male gestio* – idonei a comprovare che la cautela richiesta sia funzionale all'attuazione del diritto vantato, e segnatamente alla consegna del bene e/o alla restituzione dei frutti al termine della controversia.

**2) *Giudizi aventi ad oggetto la domanda di scioglimento di comunioni, ereditarie e non: oneri assertivi e probatori gravanti sulle parti, con particolare riferimento alla prova della titolarità dei beni immobili costituenti la massa da dividere e alla sussistenza sui medesimi di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli.***

I Giudici della Sezione osservano che:

- la domanda di scioglimento della comunione – ove la massa risulti costituita da beni immobili – si fonda su di un diritto di comproprietà, sicché l'accertamento di tale diritto rappresenta un antecedente logico-giuridico rispetto al provvedimento giudiziale conclusivo del giudizio;
- la domanda di scioglimento della comunione deve essere proposta nei confronti di tutti i comunisti, ricorrendo una ipotesi di litisconsorzio necessario.

La Sezione, dopo ampia discussione, ritiene l'irrelevanza, ai fini innanzi indicati, sia del comportamento processuale assunto dalle controparti, sia della produzione in giudizio delle visure catastali, considerando necessario il deposito, nel rispetto delle preclusioni istruttorie, della seguente documentazione:

- a) copia integrale del/i titolo/i di provenienza in favore del "de cuius", relativo/i al/i bene/i immobile/i oggetto della domanda di divisione;
- b) relazione notarile concernente le risultanze dei Registri Immobiliari dalla quale evincere gli intestatari degli immobili oggetto della domanda e le eventuali iscrizioni e trascrizioni contro ciascun "de cuius" dalla data di acquisto dei beni immobili in questione fino alla data di apertura della successione, nonché, con riguardo alle iscrizioni e trascrizioni contro ciascuno degli eredi, dalla data di apertura della successione fino a quella di stesura della relazione stessa. In particolare, la verifica notarile deve estendersi: 1) anche oltre il ventennio dalla data di apertura della successione, fino a risalire all'individuazione di un titolo di acquisto che permetta di poter invocare la sussistenza di un possesso ultraventennale, con conseguente acquisto a titolo originario del relativo dante causa; 2) in caso di mancata trascrizione della domanda giudiziale di divisione, fino alla data di redazione della relazione stessa, alla luce della previsione di cui all'art. 2829 cod. civ., per quanto concerne le iscrizioni ipotecarie effettuate contro ciascun "de cuius", anche in epoca successiva alla data del decesso; 3) alla sussistenza di eventuali vincoli urbanistici sui beni immobili che si assumono essere caduti in successione, con conseguente segnalazione di tali vincoli da parte del notaio; 4) all'individuazione degli intestatari catastali, nonché alla verifica della loro conformità con le risultanze dei Registri Immobiliari, ai sensi e per gli effetti di quanto attualmente previsto dall'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, introdotto dall'art. 19, comma 14, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (cosiddetto "allineamento catastale soggettivo"); 5) alla sussistenza di atti di matrimonio con annotazioni marginali, nonché alla segnalazione dell'eventuale trascrizione relativa all'acquisto (o agli acquisti) mortis causa; 6) alla regolarità urbanistica dei beni alla luce delle preclusioni derivanti dall'incommerciabilità degli immobili;
- c) certificazione rilasciata dal Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente e valevole comprovare l'avvenuta trascrizione della domanda

giudiziale proposta dagli attori nonché della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti ove spiegata;

- d) documentazione che comprovi l'apertura della successione e la concreta accettazione dell'eredità da parte dei soggetti indicati come eredi non costituitisi in giudizio, eventualmente dovendo valutare le parti l'opportunità di esperire un' *actio interrogatoria*;
- e) nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi, e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, laddove voglia procedersi ad un'unica divisione, atto notarile o scrittura privata autenticata dai quali evincere il consenso di tutte le parti a procedere ad un'unica divisione, ovvero procura speciale ad esprimere il consenso (in tal senso Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 314 del 09/01/2009, Rv. 606113).

La Sezione ritiene inoltre che la produzione in giudizio della documentazione probante il diritto fatto valere è onere gravante sulle parti, non sussistendo un dovere di sollecitazione in tal senso da parte dell'organo giudicante, e che il mancato assolvimento degli oneri probatori importa il rigetto della domanda, anche in relazione ai giudizi già pendenti.

**3) *Istanza di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori di parti ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato: sorte dell'istanza presentata dopo il deposito del provvedimento che conclude la controversia; interpretazione di cui alla nota ministeriale dell'11.1.2018.***

Si richiama il comma "3-bis. dell'art. 83 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 secondo il quale "Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta".

La Sezione ritiene di non condividere l'interpretazione della norma fornita nella nota ministeriale dell'11.1.2018: secondo il dato normativo – che trova la sua *ratio* nella esigenza da parte dello Stato di controllare la spesa pubblica –, il giudice è chiamato a provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al beneficio in discussione *contestualmente* alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, venendo successivamente meno il potere decisionale; ne consegue che grava in capo al difensore l'onere di depositare - essendo la liquidazione del compenso da parte del giudice possibile solo su istanza di parte - *tempestivamente* la domanda di liquidazione del proprio compenso, unitamente a tutta la documentazione a tal fine necessaria (istanza di ammissione presentata al COA, delibera di ammissione del COA, nota spese), dovendosi diversamente ritenere rinunciata la domanda ove non tempestivamente presentata.

I Giudice della Sezione ribadiscono in questa sede:

- di dover disporre il rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi ove la stessa venga presentata successivamente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, interpretando la mancata tempestiva presentazione

dell'istanza c/o della documentazione necessaria a valutare i profili di ammissibilità della ammissione provvisoria deliberata dal COA come rinuncia implicita alla domanda;

- di dover disporre il rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi ove la stessa venga presentata successivamente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, nel caso in cui il difensore non abbia rappresentato, nel corso del giudizio, l'ammissione provvisoria del suo assistito al beneficio in discussione;
- di non aderire alla tesi, emersa nella giurisprudenza di merito, secondo cui, dopo la fase decisionale, il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato potrebbe proporre ricorso per la concessione dell'ingiunzione di pagamento al fine di ottenere la liquidazione dei compensi.

*Si osserva inoltre che il comma 3 dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, secondo cui 'Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte, ovvero ad imposta sostitutiva', considera rilevanti, ai fini della indicazione del reddito complessivo, qualsivoglia reddito.*

Ritiene la Sezione, quindi, che l'indicazione di un reddito inesistente ("reddito zero"), non è, di norma, verosimile, atteso che un reddito minimo è comunque indispensabile a soddisfare le più elementari esigenze di vita.

Ne consegue che, onde evitare la revoca della ammissione al beneficio disposta in via provvisoria dal COA per insussistenza dei presupposti di legge, e segnatamente del requisito indicato alla lettera c) dell'art. 79 del D.P.R. cit., è onere dell'interessato allegare valide giustificazioni atte, anche in relazione alle dimensioni del nucleo familiare, a comprovare la veridicità dell'assunto.

**4) *Autorizzazione a vendere beni immobili iure hereditatis di minori e di amministrati di sostegno: riparto di attribuzione tra Giudice tutelare e Giudice delle successioni (Tribunale in composizione collegiale); contrasti sorti sulla interpretazione degli artt. 320 comma 3, 411 comma 1, 493 cod. civ. e 747 cod.proc.civ.***

Ritiene la Sezione, dopo ampia discussione, che la competenza ad autorizzare la vendita di beni immobili ereditati dal minore (ove la responsabilità genitoriale sia esercitata dal/dai genitori) o dall'amministrato appartiene al giudice tutelare del luogo di residenza del minore unicamente per i beni che si possono considerare definitivamente acquisiti al patrimonio di questi, mentre appartiene al Tribunale del luogo dell'apertura della successione allorché l'acquisto "iure hereditatis" non sia ancora perfezionato, come quando penda procedura di accettazione con beneficio di inventario.

In tale ultimo caso, l'indagine del giudice adito non è limitata alla tutela del minore o dell'interdetto – ai quali soltanto si riferiscono gli artt. 320 e 411 cod. civ. – ma si estende a quella di altri soggetti interessati alla liquidazione dell'eredità (ad es. i creditori).

I Giudici della Sezione, al fine, pertanto, di valutare se il bene ereditato oggetto di richiesta di autorizzazione alla vendita sia definitivamente acquisito al patrimonio dei

soggetti menzionati, con conseguente competenza sull'istanza del giudice tutelare, ritengono che assuma rilevanza il requisito temporale, e segnatamente il decorso di dieci anni dall'apertura della relativa successione, termine che coincide con quello di prescrizione dei diritti creditorî.

Si osserva, infine, che la competenza ad autorizzare la vendita di beni immobili ereditati dall'amministrato spetta al giudice tutelare quando, in ordine a tali beni, non vi sia stata accettazione con beneficio di inventario (perché, ad esempio, entrati a far parte del patrimonio dell'amministrato prima dell'apertura dell'amministrazione di sostegno).

**5) Procedimento monitorio: attestazione ex art. 50 TUB.**

L'art. 50 TUB prevede che *'La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido'*.

Ritengono i Giudici della Sezione che, essendo l'articolo richiamato norma speciale e di favore per gli istituti bancari, non suscettibile, dunque, di applicazione analogica, l'estratto conto certificato - da tenere distinto dal mero saldaconto - è idoneo, ai fini della concessione del provvedimento monitorio, solo per crediti derivanti da operazioni propriamente "bancarie" (ad. es. contratto di conto corrente); ove il credito derivi, invece, da "attività finanziarie", come la concessione di un finanziamento o di un mutuo (con conseguente transito, sul conto corrente appositamente aperto a nome del cliente, di tutte le relative partite di dare/avere per tale prestito), non è più possibile richiedere il decreto ingiuntivo, in caso di morosità del cliente, solo sulla scorta dell'estratto conto certificato dal direttore, dovendo in tali ipotesi l'istituto di credito allegare il contratto e la documentazione allo stesso afferente.

Il Presidente invita i colleghi ad uniformarsi agli orientamenti emersi, onde assicurare all'utenza un'uniformità di valutazione delle questioni di diritto nell'ambito dello stesso ufficio e consentire, per quanto possibile, la prevedibilità della decisione nell'interesse di chiunque abbia interesse a rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Il Presidente dispone, inoltre, che il presente verbale della riunione endosezionale sia trasmesso per opportuna conoscenza al Sig. Presidente del Tribunale e al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, quest'ultimo affinché ne dia ampia diffusione tra i Signori Avvocati.

La riunione si chiude alle ore 19:00.

*Il Presidente della I<sup>a</sup> Sezione Civile*  
*dott. Antonia Baccaro*